


6



Ced Banca Roma: accordo per la cessione

Sindacati e Banca di Roma hanno siglato il primo giugno l'accordo sulla cessione del ramo d'azienda che si occupa della gestione dei servizi informatici. L'intesa prevede il mantenimento del contratto del credito per tutto il personale (268 persone) e la sua applicazione anche per i futuri assunti, pure in caso di variazione degli assetti proprietari; la conservazione degli attuali compiti e profili professionali e l'applicazione della

contrattazione integrativa aziendale; il mantenimento per i lavoratori di tutti i trattamenti economici enormali praticati dalla Banca di Roma al momento del trasferimento; la garanzia di un trattamento previdenziale complementare pari a quello che avrebbero conseguito se non fosse intervenuta la cessione; la possibilità di avvalersi del Fondo di sostegno al reddito previsto dall'accordo del 28/4/98; la garanzia della ricostituzione del rapporto di lavoro presso Banca Roma con le stesse condizioni, nello stesso luogo di lavoro e, se necessario, con opportune riqualificazioni professionali per i lavoratori colpiti da licenziamento collettivo o individuale per causa diversa da quella disciplinare, o in caso di crisi della società che acquisisce i servizi informatici.

il documento

La legge

Primo sì del Senato al provvedimento che introduce in Italia la certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'impiego di baby-lavoratori di età inferiore ai 15 anni

Lavoro minorile, si cambia

SERVIZI

Giubileo, tregua concordata

Ecco il protocollo d'intenti siglato il 3 giugno da Governo e partiti sociali in vista del Giubileo.

1. Al fine di evitare che nel periodo del Giubileo si crei un adensamento delle vertenze di rinnovo dei contratti collettivi dei servizi di pubblica utilità, e delle attività comunque connesse al Giubileo, saranno individuate concordemente scadenze contrattuali rilevanti e saranno assunte, nelle sedi sindacali proprie, tutte le iniziative necessarie per eventualmente anticipare o posticipare le vertenze contrattuali fermi restando i principi e i criteri contenuti nel Protocollo del 23/7/93. In tale ambito sarà avviato tra le parti sociali un confronto sulla contrattazione di settore nei servizi di pubblici interessati da processi di trasformazione.

2. Il Governo assicurerà il monitoraggio della verifica dei tempi e delle modalità di attuazione del processo di decentramento amministrativo, di riorganizzazione di Ministeri ed enti pubblici.

3. In un apposito tavolo, tra Governo, autorità del Giubileo e parti sociali, saranno affrontate le problematiche sulle condizioni di lavoro, in primo luogo a Roma e nel Lazio, con particolare riguardo all'individuazione di misure atte a rafforzare la sicurezza e a contrastare forme di lavoro nero e non tutelato, alle flessibilità di impiego e degli orari richieste per il funzionamento ottimale dei servizi, e alla semplificazione delle procedure connesse all'occupazione e all'imprenditoria.

4. I tempi dei confronti precedenti saranno concordemente contingentati, in modo da arrivare entro il 15/7/99 ad una verifica, all'esito della quale saranno assunte ulteriori e più intense iniziative, anche attraverso specifiche iniziative della task force di cui al punto n. 7.

5. Entro il 30/9/99, sulla base dei risultati raggiunti, si perverrà ad una intesa generale per il Giubileo che dovrà assicurare, per la durata dell'evento, le necessarie condizioni per un ordinato e sereno svolgimento. In vista di tale intesa, per gli aspetti relativi agli accordi previsti dalla legge n. 146/90, il Governo curerà la necessaria informazione e consultazione della Commissione di Garanzia.

6. L'intesa dovrà altresì assicurare per i sei mesi successivi alla conclusione del Giubileo, una specifica attività di monitoraggio sul riequilibrio dei settori interessati da punte di attività connesse al Giubileo.

7. Il Governo assicurerà, durante il percorso comune concordato con il presente protocollo e per l'intero periodo previsto dall'intesa generale di cui al punto 6, il coordinamento, il monitoraggio e ogni utile azione di sostegno delle iniziative attraverso la costituzione di una task force presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministri interessati, delle rappresentanze istituzionali delle autonomie locali e delle autorità del Giubileo. La task force realizzerà forme permanenti di confronto e verifica con le parti sociali. Essa curerà altresì il coordinamento con gli obiettivi del presente protocollo delle iniziative di competenza dei vari livelli di governo e di amministrazione interessati, e in particolare di quelle previste dal Patto del 23/12/98 che procederanno nelle sedi e con le modalità ivi concordate.

INFO

Italia battistrada in Europa

«Mi auguro che l'iniziativa italiana, che è la prima nel mondo, apra la strada all'adozione di un marchio dell'Unione Europea valido in ambito comunitario». Lo afferma il sottosegretario al Lavoro, sen. Bianca Maria Fiorillo, secondo la quale il voto del Senato è un segnale concreto per la soluzione del triste problema dello sfruttamento del lavoro minorile.

Mercoledì scorso il Senato ha approvato in prima lettura un disegno di legge contro lo sfruttamento del lavoro minorile che prevede l'istituzione di un sistema di certificazione da parte delle imprese che sottoscrivono su base volontaria un protocollo di adesione in cui dichiarano che non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di raccolta, produzione, trasformazione e lavorazione del prodotto. Sulle confezioni dei prodotti (uno o più, a volta l'intera gamma) che vengono certificati viene applicato un marchio così da rendere evidente al consumatore che per la realizzazione di quel prodotto non è stata utilizzata in alcun modo manodopera infantile. Il disegno di legge approvato è la sintesi di quattro distinti progetti di legge: tre erano stati presentati da senatori Verdi (Manconi, Pieroni, De Luca i primi firmatari dei tre provvedimenti), un quarto invece era stato messo a punto dalla sottosegretaria al Lavoro Bianca Maria Fiorillo (R).

Ecco di seguito il testo integrale del provvedimento trasmesso da Palazzo Madama alla Camera per l'approvazione definitiva.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ SOCIALE DEI PRODOTTI REALIZZATI SENZA L'UTILIZZO DI LAVORO MINORILE

Articolo 1

1. La Repubblica italiana, nel rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali vigenti in materia di diritti dei minori e in conformità, in particolare, a quanto previsto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973, ratificata ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157, promuove ogni azione a tutela dei diritti dell'infanzia e dei minori.

2. Al fine di diffondere la conoscenza fra i consumatori italiani dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali non viene utilizzata manodopera minorile durante le fasi di lavorazione dei medesimi, è istituito l'Albo nazionale dei prodotti realizzati sen-

za l'utilizzo di lavoro minorile e delle relative aziende produttrici, di seguito denominato Albo.

3. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei paesi di appartenenza, e comunque di età inferiore ai quindici anni.

4. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di logotipo, che le aziende possono apporre sulla propria produzione o sulla confezione dei propri prodotti iscritti all'Albo, che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza l'impiego di manodopera minorile.

Articolo 2

1. L'adesione all'Albo è volontaria e si ottiene su richiesta dell'azienda interessata, accompagnata da una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante, attestante che in nessuna fase della lavorazione, posta sotto il suo diretto controllo e relativa al prodotto per il quale è stata richiesta l'iscrizione o dei prodotti dell'azienda per i quali la stessa è iscritta all'Albo, viene utilizzata manodopera minorile.

2. L'adesione all'Albo è automatica per le aziende che attestino di essere in possesso di sistemi certificati di gestione della responsabilità sociale in materia di lavoro minorile.

3. L'iscrizione all'Albo, in seguito alla richiesta dell'azienda, è immediata e può riguardare un singolo prodotto o l'azienda nel suo complesso, relativamente a tutti i beni prodotti.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata con periodicità triennale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 3 provvede alla cancellazione del prodotto o dell'azienda dall'Albo.

Articolo 3

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di sorveglianza che gestisce l'Albo ed è composto da:

a) un rappresentante nominato dal Mi-



nistro del commercio con l'estero;

b) un rappresentante nominato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) quattro rappresentanti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente:

1) del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

2) delle associazioni degli industriali e degli artigiani;

3) delle associazioni dei commercianti;

4) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a costituire il Comitato di sorveglianza.

3. I componenti del Comitato di sorveglianza non percepiscono alcuna forma di retribuzione per l'attività svolta nel Comitato.

4. La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è assicurata dalle strutture e dal personale della Presidenza

del Consiglio dei ministri.

5. Al Comitato di sorveglianza è affidato il compito, attraverso controlli da effettuare su base campionaria, di verificare la conformità dei processi produttivi alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 rese dalle aziende. Nel caso venga accertata la non conformità il Comitato delibera la cancellazione dei prodotti o delle aziende dall'Albo. Nei casi in cui l'ortografia opportuna, il Comitato dà pubblica comunicazione della avvenuta cancellazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Al fine di poter realizzare le necessarie verifiche, il Comitato di sorveglianza si avvale di tutti gli strumenti dallo stesso ritenuti idonei, stipulando convenzioni ed accordi non onerosi con altri soggetti della Pubblica amministrazione, competenti in materia di condizioni di lavoro.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di sorveglianza, è emanato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, il regolamento del Comitato stesso.

8. Il Comitato di sorveglianza predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di at-

INFO

250 milioni di bimbi sfruttati nel mondo

Duecentocinquanta milioni di bambini tra i cinque e i quattordici anni vivono nel mondo in crudeli condizioni di lavoro, spesso di semi-schiavitù, lavorando quattordici ore al giorno nei campi, nelle fabbriche, nelle miniere. Le cifre presentate dal Bureau International du Travail (Ufficio internazionale del lavoro) sono significative: 120 milioni di bambini sono impiegati a tempo pieno, 130 milioni a tempo parziale. Ma ancora più allarmante è l'ultimo rapporto del BIT che precisa come la schiavitù rimanga un problema particolarmente grave nel settore agricolo, nelle attività domestiche, nelle industrie tessili e di fabbricazione dei tappeti, nelle cave dove si fabbricano i mattoni.

tuazione della presente legge, che è trasmessa entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento al Parlamento e al Governo, che ne dà pubblicità.

Articolo 4

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicizzare l'istituzione dell'Albo utilizzando le modalità in uso per la pubblicità istituzionale, secondo le indicazioni del Comitato di sorveglianza con particolare riferimento alle finalità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e alle procedure per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, per l'iscrizione all'Albo.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale, di cui al comma 4 dell'articolo 1, solo dopo l'iscrizione all'Albo.

3. È vietata qualsiasi pubblicità falsa od ingannevole, nonché l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri sorveglia affinché la gestione dell'Albo non sia impropriamente usata per alterare la libertà di concorrenza tra imprese.

Articolo 5

1. Gli incentivi finanziari ed i contributi concessi a valere su fondi pubblici per favorire investimenti delle imprese italiane all'estero sono subordinati alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di un'autocertificazione avente medesimo contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1. Nessuna autocertificazione è richiesta alle aziende di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 6

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire tre miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL CONTRATTO

Alimentaristi, più diritti e più contrattazione

NICOLA RICCI

Un aumento medio di 80.000 lire mensili (40mila lire lorde dall'1/6/99, altre 40mila decorrenti dall'1/6/2000) e potenziamento della contrattazione di secondo livello. Sono questi, assieme ad una più rigorosa disciplina dell'appalto di attività di servizio a cooperative di produzione e lavoro, i principali contenuti del contratto dei circa 300mila lavoratori dell'industria alimentare rinnovato venerdì scorso.

Il contratto copre completamente il tasso di inflazione previsto per il biennio di riferimento, pari al 3 per cento.

La conquista più importante è però quella di avere affidato alla contrattazione di secondo livello nuovi e rilevanti poteri di negoziazione, specificamente degli inquadramenti e degli orari di lavoro secondo quanto previsto dalla piattaforma contrattuale presentata nei mesi scorsi dai sindacati di categoria. Viene inoltre previsto che le imprese che non hanno il secondo livello di contrattazione devono corrispondere ai lavoratori un premio di

27.000 lire mensili.

«L'importanza di questo rinnovo sta nei tempi e nei contenuti» ha dichiarato Gianfranco Benzi, segretario generale della Flai-Cgil. «Si rinnova infatti un contratto scaduto solo il 31 maggio scorso. Le novità sono presenti soprattutto sul piano normativo, con particolare riguardo - aggiunge il sindacalista - all'estensione dei diritti collettivi nel luogo di lavoro in materia di orario ed inquadramento, attraverso cui garantire un più forte poter di intervento sull'organizzazione del lavoro e sulle condizioni di vita nelle imprese.

Sotto questo profilo, in termini di sollecitazione alla generalizzazione della contrattazione aziendale si istituisce un premio per obiettivo di lire 27.000 in tutte le imprese che dopo il 23 luglio 1993 non abbiano realizzato contratti integrativi. Da ultimo - conclude Benzi - si costituiscono diritti di contrattazione in relazione ai processi di terziarizzazione. Il giudizio pertanto è positivo e il rinnovo contrattuale è sicuramente di forte rile-

vanza e spessore».

Ecco di seguito il «Documento di lavoro» allegato all'intesa siglata il giorno 5 da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e da tutte le associazioni di categoria delle imprese alimentari (Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzo, Assica, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Assozucchero, Distillatori, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una e Unipi) che hanno preso parte alla trattativa assieme alla Federalimentare, con l'assistenza di Confindustria.

«Nella riconferma e condivisione del sistema contrattuale e dei suoi assetti secondo i principi del Protocollo del luglio '93, recepiti nel C.C.N.L. di settore 6 luglio 1995 e ribaditi nel Patto trilaterale di dicembre '98, il negoziato verifica la praticabilità di un'applicazione di detto sistema tale da rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà del settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell'impresa e del lavoro. In relazione a tale obiettivo, si condividono, nel presente documento di lavoro, i seguenti punti

cardine di riferimento all'interno dei quali la riflessione deve essere condotta e sviluppata:

1. L'attuale articolazione dei livelli di contrattazione, secondo gli assetti così come definiti dalle fonti richiamate, rimane inalterata;

2. Il nuovo approccio deve essere ricercato nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale, anche con riferimento ai costi;

3. Il C.C.N.L., pertanto, deve essere strumento regolatore, con norme definite, di diritti e doveri reciproci;

4. ferma restando l'attuale normativa del CCNL, a livello aziendale possono individuarsi soluzioni su specifiche materie, tassativamente indicate dal CCNL stesso, secondo schemi verificabili dalle Parti a livello nazionale, nel perseguimento dell'obiettivo dell'accrescimento dei livelli di efficienza, produttività e redditività aziendale e della flessibilità nell'utilizzo del complesso dei vari fattori produttivi,

armonizzando il perseguimento di tali obiettivi con le esigenze dei lavoratori, in una logica di reciproche convenienze.

La ricerca di tali soluzioni a livello aziendale - coerentemente con i principi generali, così come risultanti rispettivamente dal Protocollo del '93, dall'Accordo di settore del luglio del '95 e ribaditi dal Patto trilaterale del dicembre '98 - non ha carattere di obbligatorietà ed automaticità;

5. coerentemente con questa impostazione non sono pregiudicate bensì salvaguardate le soluzioni e gli accordi aziendali già raggiunti;

6. Le Parti a livello nazionale, conseguentemente, anche utilizzando l'Osservatorio, assumono una funzione di monitoraggio e indirizzo della contrattazione aziendale, secondo procedure consensualmente definite nel C.C.N.L.;

7. le linee della contrattazione aziendale potranno essere oggetto di valutazione congiunta delle Parti a livello nazionale, prima dell'avvio della relativa "stagione".